



**COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE
PROVINCIA DI PAVIA**

(P.zza Marconi,18 – Tel. 0383/88101 – Fax. 0383/886182)
e mail comune.bressanabottarone@legalpec.it

**SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.01 APPARECCHIATURA ELETTRONICA
DIGITALE PER IL RILIEVO DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL'ART. 142 ED ART.
201 COMMA 1 BIS LETTERA E) DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA IN
POSTAZIONE FISSA E PERMANENTE SENZA L'OBLIGO DI CONTESTAZIONE
IMMEDIATA, PER UN PERIODO DI MESI 28 DECORRENTI DALLA DATA DI
COLLAUDO- CODICE CIG 7448037A8F**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE I –DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. I/1 - OGGETTO E NATURA DELLE CONTROPRESTAZIONI.....	3
Art. I/2 – SPECIFICI IMPEGNI E DICHIARAZIONI DELL’IMPRESA CONNESSI ALLA NATURA DI APPALTO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL PRESENTE CAPITOLATO.....	3
ART. I/3 - RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA - IL REFERENTE	4
PARTE II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE CARATTERISTICHE E LE MODALITA’ D’ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	4
Art. II/1 - DURATA DEL CONTRATTO	4
Art. II/2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	5
Art. II/3 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.....	5
Art. II/4 – TRASMISSIONE DATI.....	6
Art. II/5 – POSTAZIONE INFORMATICA:	6
Art. II/ 6 – MANUTENZIONE	7
Art. II/7 – OPERE DI PRESTAZIONI DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO	7
Art. II/8 – FORMAZIONE.....	7
Art. II/9 - SERVIZI AGGIUNTIVI.....	7
Art. II/10 - VARIANTI AL SISTEMA E INTEGRAZIONI	7
Art. II/12 – INTERVENTI INTEGRAZIONI.....	8
Art. II/13 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO	8
Art. II/14 - ISTITUZIONE DELL'UFFICIO/ELEZIONE DI DOMICILIO	8
Art. II/15 – INTERRUZIONE PARZIALE/TOTALE DEL SERVIZIO PER EFFETTIVE CAUSA DI FORZA MAGGIORE.....	8
Art. II/16 – RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO.....	8
PARTE III - PERSONALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	9

Art. III/1 – PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO	9
Art. III/2 – CONTRATTO APPLICATO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO.....	9
Art. III/3 – SICUREZZA SUL LAVORO – RISCHI ED ONERI INTERFERENZIALI.....	10
PARTE IV - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	10
Art. IV/1 - FATTURAZIONE – PAGAMENTI – TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI	10
Art. IV/2 – IMMODIFICABILITA’ DEL PREZZO OFFERTO - REVISIONE STRAORDINARIA DEL CORRISPETTIVO	12
Art. IV/3 – VARIANTI	12
Art. IV/4 - CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CREDITO	12
Art. IV/5 - CAUZIONE DEFINITIVA	13
Art. IV/6 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	13
Art. IV/7 - CONTROLLI E VERIFICHE	14
Art. IV/8 - PENALI IN CASO DI INADEMPIENZA	14
Art. IV/9 – RECESSO.....	15
Art. IV/10 - RISOLUZIONE.....	15
Art. IV/11 - PROCEDIMENTO INERENTE SANZIONI E RISOLUZIONE.....	16
Art. IV/12 – ATTIVITA’ SOSTITUTIVA DEL COMUNE	17
Art. IV/13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	17
Art. IV/14 – PREVENZIONI DA INTERFERENZE ILLECITE	17
Art. IV/15 - CONTROVERSIE.....	18
Art. IV/16 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE.....	18

PARTE I –DISPOSIZIONI GENERALI

Art. I/1 - OGGETTO E NATURA DELLE CONTROPRESTAZIONI

Oggetto dell'affidamento è il servizio di noleggio di un'apparecchiatura elettronica digitale per il rilievo delle infrazioni di cui all' art. 142 ed art. 201 del vigente Codice della Strada in postazione fissa (non rimovibile) e permanente, senza l'obbligo di contestazione immediata. Sono inoltre incluse le seguenti prestazioni:

- installazione e manutenzione delle apparecchiature;
- la formazione e l'assistenza del personale all'uso delle attrezzature e dei software necessari alla loro gestione;
- la fornitura della dotazione hardware e software necessaria all'utilizzo del sistema;
- la fornitura, la posa e la manutenzione ordinaria e straordinaria di segnaletica verticale di preavviso della postazione di rilevazione delle infrazioni.

L'apparato oggetto di fornitura dovrà essere fornito nelle modalità e con le caratteristiche tecniche di seguito indicate nel presente capitolato.

L'appalto avrà la durata di mesi 28 decorrenti dalla data di collaudo.

Il servizio dovrà uniformarsi alla realtà del sistema informativo e della piattaforma informatica per la gestione delle sanzioni amministrative relative al Codice della Strada.

Il presente capitolato regola una parte delle prestazioni sinallagmatiche tra l'Ente denominato Comune di Bressana Bottarone (d'ora in avanti "Comune") e l'Impresa Appaltatrice (d'ora in avanti "Impresa") risultata definitivamente aggiudicataria della procedura di diritto pubblico di cui all'oggetto.

Le restanti prestazioni sinallagmatiche sono rinvenibili:

- nel contratto sottoscritto dalle parti, di cui questo documento costituisce un allegato
- nell'offerta tecnica ed economica presentata dall'Impresa in sede di gara

Il rapporto giuridico intercorrente tra l'Impresa e il Comune si configura come un contratto di appalto di servizi, classificato con il Codice CPV "75240000-0 "Servizi di pubblica sicurezza e di ordine pubblico".

Art. I/2 – SPECIFICI IMPEGNI E DICHIARAZIONI DELL'IMPRESA CONNESSI ALLA NATURA DI APPALTO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL PRESENTE CAPITOLATO

Costituendo tale servizio un contratto di appalto, sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i materiali/prodotti, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Impresa è consapevole che nella formulazione del prezzo indicato in sede di offerta sono compresi tutti i diritti e le eventuali indennità per l'impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto.

L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e negli altri documenti costituenti il contratto.

L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune, nonché di dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle verifiche controlli sulle prestazioni contrattuali; è tenuta altresì a comunicare ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di Impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

L'Impresa ha effettuato, prima di presentare offerta, un sopralluogo prendendo visione e coscienza dei luoghi dando atto di essere a perfetta conoscenza dell'ubicazione e della frequentazione degli stessi.

ART. I/3 - RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA - IL REFERENTE

Prima dell'avvio del servizio l'Impresa deve nominare un Referente preposto alla direzione del servizio dotato di adeguate competenze professionali, di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, di piena conoscenza delle norme del settore in argomento nonché munito dei poteri e mezzi adeguati a garantire tutti gli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato.

Il Referente deve essere reperibile nei normali orari di lavoro, fornendo un numero di telefono cellulare e deve regolarmente aggiornare il Comune dell'andamento dell'esecuzione del servizio.

Nei periodi di ferie o altra assenza, il Referente deve indicare altra persona formalmente designata dall'Impresa in sua temporanea sostituzione.

Dovranno essere altresì indicati i ruoli dei referenti per la gestione operativa.

Il Comune si rivolgerà direttamente al Referente per ogni informazione o problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente sarà considerato dal Comune come dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Impresa. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di Legge.

In caso di sostituzione del Referente il nuovo nominativo deve essere comunicato al Comune entro 7 giorni, in mancanza della quale si applica una penale pari ad Euro 10,00 per ogni giorno di ritardo; ove il ritardo superi i 30 giorni il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (d'ora in avanti C.C.).

Il Servizio non può comunque prendere avvio senza che l'Impresa abbia comunicato il nominativo in questione.

Comunicazioni ufficiali tra le parti

In attuazione della previsione del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale -CAD) si dispone che tutte le comunicazioni tra la Pubblica amministrazione e le imprese (relative a presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti) avvengano esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione digitale.

Le modalità di attuazione di tale disposto, sono state individuate dal DPCM 22 luglio 2011 che ha fissato il termine al 1 luglio 2013 a partire dal quale le Pubbliche Amministrazioni non potranno più accettare o effettuare le comunicazioni in forma cartacea nei rapporti con le imprese. Peraltro, lo stesso provvedimento ha stabilito che, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, lo scambio di dati, informazioni e documenti, dovrà avvenire attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC). Tale trasmissione equivale alla notificazione per mezzo della posta.

Qualora il servizio di PEC non dovesse essere momentaneamente attivo, le comunicazioni saranno sostituite con la Raccomandata A/R.

PARTE II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE CARATTERISTICHE E LE MODALITÀ D'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. II/1 - DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio ha durata di 28 (ventotto) mesi decorrenti dalla data di collaudo dell'apparecchio.

E' espressamente previsto che il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal contratto con comunicazione inviata all'Impresa almeno 30 giorni prima della scadenza del primo anno di vigenza dello stesso, senza nessuna motivazione di sorta e senza dover corrispondere all'impresa alcuna penale o risarcimento per il recesso anticipato.

Se allo scadere del termine del contratto il Comune non avrà provveduto a riaffidare l'appalto, l'Impresa sarà tenuta a prorogare il servizio medesimo per il periodo strettamente necessario per la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. (Rif. art. 97, c. 11 del Codice).

Non è prevista alcuna opzione di rinnovo.

Art. II/2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere così costituito:

- 1) L'apparecchiatura dovrà rilevare automaticamente le violazioni indicate dall'art. I/11 del presente capitolato.
 - Gli strumenti dovranno rilevare le violazioni mediante fotogrammi che dovranno essere realizzati con apparecchiature conformi e rispondenti per caratteristiche e prescrizioni alle norme contenute nel Codice della Strada, nel relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione ed alle prescrizioni sotto elencate.
- 2) Le trasmissioni dei dati e dei fotogrammi dovranno essere effettuate con protocolli atti a garantire la sicurezza prevista per i dati sensibili.
 - a. La trasmissione remota dei dati/fotogrammi dovrà avvenire in automatico ed in tempo reale direttamente ad una postazione informatica, ad oggi posta presso il Comando di Polizia Locale di Bressana Bottarone senza ingerenza alcuna di terzi parti;
 - b. La postazione informatica, dovrà essere dotata di appositi sistemi che garantiscano l'impossibilità di effrazione tutto ciò al fine di garantire la sicurezza dei dati in essi contenuti;
- 3) Nella postazione informatica posta presso il comando di polizia locale, si attiveranno le attività di validazione delle violazioni rilevate dalle apparecchiature e per l'avvio dell'iter sanzionatorio.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad effettuare il servizio oggetto dell'Appalto, elaborando i dati messi a disposizione con tutte le relative incombenze a suo carico.

Art. II/3 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO:

I dispositivi di rilevazione dovranno avere le seguenti caratteristiche minime pena esclusione:

- a) Essere omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'accertamento, in ogni condizione meteorologica, in modalità automatica senza la presenza dell'agente accertatore, delle violazioni previste dall'art. 142 tenendo conto di quanto indicato dall'art. 201 del Codice della Strada;
- b) Il dispositivo dovrà essere fornito ed installato sulla strada SP. EX SS. 35 al Km. 75+230 punto già predisposto per l'alimentazione elettrica;
- c) Il rilevamento delle violazioni dovrà avvenire senza interventi sulla sede stradale (SPIRE);
- d) Il dispositivo di rilevamento dovrà essere posizionato su un sostegno metallico ad una altezza non inferiore a metri 5 (cinque) dalla sede stradale;
- e) L'apparecchio dovrà essere in grado di leggere automaticamente le targhe dei veicoli immatricolati sia in Italia che all'estero;
- f) Il dispositivo dovrà avere a bordo (nella postazione di rilevamento) un software OCR, cioè un programma per il riconoscimento ottico dei caratteri (in inglese "Optical Character Recognition");
- g) il dispositivo dovrà essere dotato di illuminatore ad infrarossi;
- h) Il documento di violazione dovrà essere di ottima qualità, sarà costituito esclusivamente da non meno di 2 (**due**) FOTOGRAMMI DIGITALI, uno sempre in bianco e nero (dettaglio targa) ed uno sempre a colori (panoramico di contesto) ricavati in maniera automatica dal sistema di rilevazione. In altri termini, in caso di un sistema che rileva l'infrazione tramite video, il documento di infrazione dovrà essere esclusivamente fotografico e essere estrapolato in modo automatico, ovvero senza alcun intervento dell'operatore in merito alla scelta dei fotogrammi.

h) Il dispositivo che rileva l'infrazione (costituito esclusivamente da una unità hardware) dovrà essere in grado di effettuare eventuali rilevazioni multiple (di più veicoli in violazione) in contemporanea;

Nel documento di violazione oltre a quanto indicato nel punto g) dovranno essere presenti e sovrainpresse le seguenti indicazioni:

- località (scritta per esteso);
 - data e ora;
 - limite di velocità in vigore sulla strada soggetta al controllo;
 - velocità misurata in km/h;
 - data e numero di protocollo relativi all' omologazione (ed eventuali estensioni all' utilizzo) dell' apparecchiatura di rilevazione;
 - numero di matricola dell' apparecchiatura di rilevazione;
- i) Aver la capacità di memorizzare in locale almeno 5.000 eventi rilevati in modo da garantire la continuità del servizio ed il regolare funzionamento del sistema anche in caso di interruzione del collegamento remoto;
- j) Gestione di “black list”, la verifica dovrà avvenire su tutte le targhe in transito (anche non in violazione);
- k) L' apparecchiatura dovrà consentire in automatico, indipendentemente dal superamento dei limiti di velocità, la generazione delle statistiche inerenti:
- a. numero veicoli in transito suddiviso per categorie di veicoli;
 - b. numero veicoli in transito per fasce orarie e giorni della settimana;

Art. II/4 – TRASMISSIONE DATI

Una particolare attenzione dovrà essere rivolta alla trasmissione e gestione dei dati in sicurezza. Sarà cura dell'appaltatore creare una rete di comunicazione sempre attiva tra gli apparecchi di rilevamento delle infrazioni ed il server della postazione informatica sita presso il Comando. Il trasferimento dati dovrà avvenire tramite rete: ADSL/GPRS/UMTS **in automatico ed in tempo reale direttamente sul centro di controllo remoto installato presso il Servizio di P.L. senza ingerenza alcuna di terzi parti e senza transitare su pc/server/piattaforme informatiche/cloud/etc. esterni all' Ente.**

La postazione di controllo dovrà garantire la contestuale comunicazione con il software gestionale utilizzato dal Comando di Polizia Locale per la verbalizzazione.

Resta a completo carico della ditta appaltatrice l'attivazione ed il mantenimento (per tutta la durata del contratto) del collegamento remoto tra impianto di rilevazione e la postazione informatica sita nel Comando.

Art. II/5 – POSTAZIONE INFORMATICA (CENTRO DI CONTROLLO):

La postazione informatica dovrà possedere le seguenti caratteristiche minime:

- a) Prevedere l'espandibilità del numero di apparecchiature collegate, mantenendo la stessa architettura generale, previo eventuale adeguamento dell'hardware (storage di memoria e capacità disco);
- b) Garantire la gestione centralizzata dei dati provenienti dal sistema periferico di rilevamento, ovvero acquisire i dati dalla postazione periferica in maniera automatica;
- c) Gestire i vari profili degli operatori;
- d) Visualizzazione e stampa dei documenti di violazione;
- e) Ricerca degli eventi tramite targa/data/ora e località;
- f) Accesso alle statistiche di traffico generate dalle strumentazioni di rilevazione;
- g) Attivazione/disattivazione delle strumentazioni di rilevazione su fasce orarie giornaliere;
- h) Differenziare la massa degli autocarri al fine di individuare il comma relativo alla sanzione da applicare (massa superiore ed inferiore alle 3,5 tonnellate)

i) Esportazione delle infrazioni da verbalizzare nel software gestionale in uso al Comando.

Art. II/ 6 – MANUTENZIONE

- a) Deve essere garantita un'attività costante di manutenzione, con eventuale riparazione e/o sostituzione, di parti di ricambio, in tempi ridotti (tempi di intervento non oltre le 24 ore lavorative dalla segnalazione del guasto e/o malfunzionamento; segnalazione che potrà avvenire a mezzo , mail, telefonata ad un numero di reperibilità attivo 0-24).
- b) Il ripristino alla normale funzionalità deve essere garantito in ogni caso entro le 24 ore lavorative successive dall' inizio dell'intervento;
- c) Per guasti gravi, deve essere ripristinato l'impianto con apparecchiature sostitutiva avente caratteristiche equivalenti “apparecchio di cortesia”;
- d) Il collaudo e la taratura dello strumento dovranno avvenire annualmente, entro la data di attivazione, anche nel caso di sostituzione di parti essenziali. Tutte le operazioni e costi di taratura sono a carico dell'Impresa;

L'impresa dovrà garantire un servizio on-line per il supporto remoto del software oltre che per supporto telefonico per la risoluzione di eventuali problematiche tecniche legate all'utilizzo delle apparecchiature di rilevamento;

Le trasmissioni dei dati e dei fotogrammi dovranno essere effettuate con protocolli atti a garantire la sicurezza prevista per i dati sensibili e sempre la trasmissione remota dei dati/fotogrammi **dovrà avvenire in automatico ed in tempo reale** direttamente sul centro di controllo remoto installato presso il comando di P.L. senza ingerenza alcuna di terzi parti;

Art. II/7 – OPERE DI PRESTAZIONI DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO

Fanno parte integrante del servizio di noleggio:

- Progettazione esecutiva del sistema nel suo complesso;
- Fornitura e posa delle postazioni periferiche di rilevazione delle violazioni;
- Realizzazione delle opere civili relative alle postazioni periferiche;
- Attivazione, configurazione, test e collaudo dell'intero sistema con emissione di apposita certificazione e certificazione LAT (ex SIT) rilasciato da apposito ente certificatore autorizzato;
- Collaudo (taratura) annuale dell'intero sistema con emissione di apposita certificazione e certificazione LAT (ex SIT) rilasciato da apposito Ente Certificatore autorizzato;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria durante il periodo di noleggio comprensiva della fornitura di pezzi di ricambio e/o riparazione delle parti guaste ed assunzione di responsabilità per danni procurati ai sistemi di rilevazione in seguito ad atti vandalici, sinistri stradali ed eventi atmosferici. La manutenzione dovrà essere garantita anche per quanto concerne la segnaletica verticale di preavviso;
- Verifiche periodiche (trimestrale) di corretto funzionamento degli apparati;
- Servizi e prestazioni utili a garantire il miglior risultato per la stazione Appaltante.

Art. II/8 – FORMAZIONE

L'appalto comprende la formazione del personale addetto alla gestione del sistema nel suo complesso, da tenersi presso le sede della Polizia Locale, successivamente al collaudo del sistema, per almeno 4 ore annue.

Art. II/9 - SERVIZI AGGIUNTIVI

E' facoltà della ditta aggiudicatrice offrire servizi e/o prodotti aggiuntivi al fine di migliorare ed incrementare la funzionalità del servizio oggetto dell'appalto; si precisa, al riguardo, che tali servizi o prodotti aggiuntivi non comporteranno alcun aumento del corrispettivo previsto dal presente capitolato.

Art. II/10 - VARIANTI AL SISTEMA E INTEGRAZIONI

Il Comune si riserva la facoltà di apportare modifiche alla localizzazione degli apparati del sistema o alla loro tipologia in relazione ad eventuali modifiche dell'assetto circolatorio, conseguenti all'adozione di nuovi strumenti di pianificazione della mobilità o per eventuali richieste di modifica che dovessero essere formulate da Enti preposti e sovraordinati.

Qualora, in corso d'esecuzione del contratto, siano richieste prestazioni aggiuntive, le stesse dovranno essere regolarizzate con apposito affidamento.

Art. II/12 – INTERVENTI INTEGRAZIONI

La Ditta aggiudicataria è tenuta a porre rimedio senza ritardi e a proprie spese, ad ogni difetto od inconveniente segnalato dall'Amministrazione, salva la prova che difetti ed inconvenienti derivino da cause diverse dalla cattiva esecuzione, da materiali difettosi, da errori di progettazione o propria inerzia o negligenza.

Le eventuali procedure di riparazione/sostituzione saranno curate e a carico della ditta appaltatrice.

Art. II/13 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'appalto è da intendersi a misura, pertanto il Comune pagherà il prezzo offerto in sede di gara per ogni mese di noleggio e **prestazione effettivamente resa**. Il corrispettivo offerto dall'Impresa in sede di offerta economica ed è rinvenibile nel contratto.

Art. II/14 - ISTITUZIONE DELL'UFFICIO/ELEZIONE DI DOMICILIO

L'appaltatore elegge domicilio a tutti gli effetti del contratto e per tutti gli effetti di legge presso il Comune.

Art. II/15 – INTERRUZIONE PARZIALE/TOTALE DEL SERVIZIO PER EFFETTIVE CAUSA DI FORZA MAGGIORE

L'Impresa garantisce la continuità del servizio; lo stesso non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore riconosciuti comunque dal Comune.

Si specifica che:

- non sono considerati causa di forza maggiore, a mero titolo di esempio, la mancata reperibilità/disponibilità del personale dell'Impresa che dipendesse da cause imputabili alla Ditta medesima e comunque per carenze organizzative in materia di sostituzione delle assenze.
- per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori dal controllo dell'Impresa, che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato.
- le interruzioni del servizio per causa di effettiva e oggettiva di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna.
- nel caso di interruzione del servizio per motivi diversi dai suddetti, si applicheranno le penali previsti negli articoli seguenti;
- l'interruzione anche solo parziale del servizio senza giustificato motivo può costituire clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C .

Nel caso in cui, si ribadisce per circostanze non imputabili all'Impresa, questa si trovi nell'impossibilità parziale o totale di erogare il servizio, la stessa Impresa deve comunicarlo con la massima sollecitudine al Comune affinché lo stesso possa adottare le misure del caso. In ogni caso l'Impresa dovrà dimostrare di essersi effettivamente attivata con tutte le necessarie azioni organizzative per ridurre quanto più possibile i disagi.

Nel ribadire che l'appalto è da considerarsi **“a misura”**, non saranno pagate le prestazioni non effettivamente rese.

Tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto Servizio Pubblico.

Art. II/16 – RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO

L'appaltatore è responsabile dell'effettuazione del servizio sino alla scadenza del contratto.

La ditta offerente assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di tecniche o altro che violino brevetti o diritti d'autore.

La stessa assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti dell'Amministrazione in relazione a programmi forniti od in relazione al loro uso. L'appaltatore si impegna quindi a tenere indenne l'Amministrazione da spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui sia condannata la stessa con sentenza passata in giudicato.

Ove da sentenza passata in giudicato risulti che il programma fornito presenti elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il loro uso sia vietato o divenga comunque impossibile, l'Amministrazione ha la facoltà di richiedere all'appaltatore - che ne deve sostenere gli oneri - di ottenere dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale il consenso alla continuazione dell'uso del programma, cui il diritto di esclusiva accertato dal giudice si riferisce, oppure di modificare o sostituire il programma in modo che la violazione abbia termine, di risarcire tutti i danni che l'Amministrazione abbia patito a seguito della violazione medesima.

L'appaltatore sarà tenuto a risarcire al Comando di Polizia Locale il danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato.

Qualora il danno non dovesse essere risarcito nel termine fissato nella lettera di richiesta, il Comune potrà direttamente avvalersi per l'importo corrispondente della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore che, in questo caso, dovrà essere reintegrata nel termine previsto dal presente capitolato.

PARTE III - PERSONALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. III/1 – PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

L'individuazione e la nomina del personale e/o degli incaricati addetti all'espletamento delle prestazioni spettano esclusivamente all'Impresa. Il servizio sarà erogato con figure professionali adeguate alle attività richieste nonché munito delle eventuali necessarie abilitazioni sanitarie, con particolare riferimento alla D.LGS 81/2008.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra l'Impresa e gli addetti di cui sopra, che non possono avanzare alcuna pretesa nei confronti del Comune stesso se non prevista da disposizioni di legge vigenti.

Art. III/2 – CONTRATTO APPLICATO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

L'Impresa si obbliga ad attribuire al personale impiegato al servizio di cui trattasi adeguati posizioni giuridiche ed economiche, impegnandosi a rispettare le disposizioni di legge in merito al tipo di rapporto di lavoro intercorrente con i propri lavoratori e soci-lavoratori addetti al servizio e ad applicare agli stessi condizioni normative e retributive **non inferiori** a quelle risultanti:

- dal "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore", sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto, indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione. E' vietato pertanto l'applicazione di regolamenti o norme interne previste per i soci lavoratori che stabiliscono condizioni peggiorative rispetto al contratto collettivo nazionale applicato dalla Cooperativa;

- dagli "eventuali accordi integrativi territoriali" relativi alla località in cui si svolge il servizio, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede l'Impresa;

- dalle intese specifiche di cui all'articolo 8 del D.L. 13/08/2011 N. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" convertito con Legge 148/2011.

In merito ai rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, l'Impresa si impegna a corrispondere i compensi previsti dalle leggi vigenti.

Gli obblighi in merito alla quantificazione di salari e stipendi permangono anche dopo la scadenza dei suddetti contratti collettivi (c.d. "vacanza contrattuale"), fino alla loro sostituzione, impegnando l'Impresa al pagamento delle spettanze anche per periodi retroattivi, ed anche in caso di cessazione del servizio; a tal fine si rimanda all'articolo denominato "CAUZIONE DEFINITIVA".

Qualora si accerti che l'Impresa:

- si è avvalsa, per l'esecuzione del servizio, di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia e secondo le disposizioni di cui sopra,

- abbia applicato ad un proprio collaboratore addetto al servizio una retribuzione difforme a quanto sopra, il Comune applicherà una penale di Euro 1.500,00 per ogni fattispecie accertata; la seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art.1456 C.C.;

Comunque, le parti considerano il rispetto delle disposizioni sul contratto applicato agli incaricati al servizio condizione imprescindibile per la prosecuzione del contratto, per cui il mancato rispetto da parte dell'Impresa delle presenti prescrizioni potrà essere motivo di **clausola risolutiva espressa del contratto** ai sensi dell'art. 1456 del C.C..

Il Comune potrà richiedere in qualsiasi momento l'esibizione di tutti i documenti utili al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi del presente articolo.

In particolare, l'Impresa si obbliga ad esibire entro 10 giorni dalla richiesta del Comune, in originale o copia autentica, la documentazione in materia di personale quale, a mero titolo di esempio il registro presenze, il libro paga, il registro infortuni, le ricevute dei versamenti mensili contributivi e associativi prescritti. Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra nei termini temporali sopra indicati, comporterà una penale, pari ad Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo; ove il ritardo superi i 10 giorni, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 C.C..

Le prescrizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai subcontraenti dell'Impresa.

Art. III/3 – SICUREZZA SUL LAVORO – RISCHI ED ONERI INTERFERENZIALI

SICUREZZA SUL LAVORO

L'Impresa si obbliga a provvedere a propria cura e carico, nonché sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire la completa sicurezza ed igiene durante l'esecuzione del servizio, nonché per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose, provvedendo a tutte le opere provvisorie in ottemperanza della specifica normativa di riferimento ed in particolare del Decreto Legislativo del 19 aprile 2008 n. 81 e s.m.i, esonerando di conseguenza il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.

RISCHI INTERFERENZIALI E RELATIVI ONERI PER LA SICUREZZA

I rischi interferenziali per la gestione del servizio sono stabiliti in Euro 3.000,00 oltre IVA di Legge.

Per inadempienze in materia di sicurezza di cui al presente articolo il Comune ha facoltà di applicare una penale da € 100,00 (cento) a seconda della gravità, riservandosi comunque la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa).

Le prescrizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai subcontraenti dell'Impresa.

PARTE IV - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Art. IV/1 - FATTURAZIONE – PAGAMENTI – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Il corrispettivo offerto in sede di gara si intende comprensivo di manodopera, materiale ed ogni altro onere comunque denominato così come specificato negli articoli precedenti, ma al netto di IVA, da applicarsi nelle aliquote di legge.

La fatturazione avverrà su base mensile.

I pagamenti saranno disposti a 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica.

Il “Codice Univoco Ufficio” del Comune di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013 e relativo alla gestione della Fattura Elettronica è “UFGJOP”.

Ad oggi vige lo “split payment”.

Le fatture saranno pagate dal Comune solo se il servizio sarà stato svolto in modo effettivo, preciso e puntuale rispetto alle disposizioni del presente capitolato.

Le eventuali contestazioni sulla qualità del servizio interrompono il termine di ammissione al pagamento delle fatture.

Le fatture saranno emesse mensilmente.

Pagamenti delle fatture e regolarità retributiva e contributiva.

Il Comune considera elemento imprescindibile il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assistenziali sia propri dell'appaltatore che dell'eventuale sub appaltatore e sub contraente; pertanto, qualora l'Impresa non adempia, il Comune si riserverà di attivare lo strumento della **diffida ad adempiere e della eventuale successiva risoluzione del contratto**.

L'Impresa non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al **risarcimento** di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti.

In caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'appalto si applica il comma 6 dell'articolo 30 del Codice.

Resta inteso che nessun interesse moratorio sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte al verificarsi delle fattispecie previste dalle normative di cui sopra.

Pagamenti delle fatture e Tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento a tali obblighi sarà tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede il Comune.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all'art. 115, comma 3 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

di cui alla su richiamata Legge. Resta inteso che il Comune, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione ai sensi di legge e di contratto.

L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Art. IV/2 – IMMODIFICABILITA' DEL PREZZO OFFERTO - REVISIONE STRAORDINARIA DEL CORRISPETTIVO

IMMODIFICABILITA' DEL PREZZO OFFERTO

A causa della brevità del contratto è stabilito che il prezzo offerto in sede di gara è fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.

Vige solo la possibilità della revisione straordinaria di cui al punto di sotto.

REVISIONE STRAORDINARIA

La revisione straordinaria del corrispettivo è consentita previo confronto tra le parti, in aderenza alla prassi dominante giurisprudenza che ne prevede la sussistenza solo ed esclusivamente in casi di *eccezionalità*; per *eccezionalità* si intende il verificarsi di "circostanze imprevedute e imprevedibili, ossia non sussistenti al momento della sottoscrizione del contratto e delle quali non era prevedibile l'avveramento." A mero titolo di esempio le parti sono a conoscenza che la giurisprudenza non considera la sottoscrizione di un nuovo CCNL il verificarsi di un evento eccezionale.

Le parti sono consapevoli che l'istituto della revisione straordinaria è in stretta vicinanza all'istituto della eccessiva onerosità.

Art. IV/3 – VARIANTI

Le varianti sono ammesse previo ossequio rispetto delle restanti disposizioni contenute nell'art. 106 del Codice.

Nel momento in cui le variazioni di cui al presente articolo non potessero essere, per loro intrinseca natura, valorizzate ai prezzi di aggiudicazione offerte in sede di gara, i prezzi delle variazioni saranno individuati previo confronto tra le parti utilizzando come parametro la stessa **proporzione** delle prestazioni **sinallagmatiche** dedotte dal presente capitolato e da quanto offerto in sede di gara.

Art. IV/4 - CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CREDITO

a) CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto all'Impresa di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dal Codice, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

La violazione di tale obbligo costituisce clausola risolutiva espressa del contratto.

b) SUBAPPALTO

Il Subappalto è consentito se richiesto dalla Ditta in sede di gara ed espletato secondo le modalità dell'art. 105 del Codice.

c) CESSIONE DEL CREDITO

L'Impresa può cedere, previa autorizzazione preventiva e formale del Comune, i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 106 comma 2 del Codice, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio

dell'attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG dallo stesso comunicato.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. IV/5 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia del corretto adempimento degli oneri ed obblighi derivanti dal presente capitolato l'Impresa ha costituito una cauzione definitiva, secondo le specifiche dell'art. 103 del Codice; i dati specifici della cauzione sono rinvenibili nel contratto.

Un accertamento, anche successivo, da parte del Comune che la cauzione definitiva non risulta conforme alla lettera d'invito/disciplinare di gara costituisce clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C..

Il Comune ha facoltà di chiedere all'Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni; il mancato reintegro costituisce clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C..

Tutte le somme vantate dal Comune e non recuperate tramite la cauzione in argomento saranno dallo stesso recuperate mediate le procedure esecutive previste dalla normativa vigente.

Lo svincolo progressivo della cauzione segue anche le regole indicate nella Determinazione n. 1 del 29/07/2014 dell'ANAC "Problematiche in ordine all'uso della cauzione provvisoria e definitiva (art. 75 e 113 del Codice), Paragrafo 6.

Art. IV/6 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

L'Impresa, per fatto proprio o di un suo dipendente, é espressamente obbligata per ogni danno, sia diretto che indiretto, che possa derivare a **chiunque** in dipendenza della gestione del servizio oggetto del presente capitolato.

A tale scopo l'Impresa, prima della stipula del contratto e comunque prima dell'avvio del servizio, dovrà dotarsi e mantenere in vigore per tutta la durata del contratto una polizza assicurativa per la copertura di Responsabilità Civile verso Terzi per danni a persone e cose, ed una polizza di Responsabilità Civile verso i prestatori d'Opera (R.C.O.) dai seguenti massimali minimi:

R.C.T.	PER SINISTRO	€ 1.000.000,00
R.C.T.	PER PERSONA	€ 1.000.000,00
R.C.T.	PER DANNI A COSE	€ 1.000.000,00
R.C.O.	PER SINISTRO	€ 500.000,00
R.C.O.	PER PERSONA	€ 500.000,00

In particolare, la polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia al diritto di rivalsa a qualsiasi modo, verso il Comune e/o i suoi dipendenti, collaboratori ed incaricati.

L'Impresa deve consegnare al Comune tanto i testi della polizza quanto le quietanze a comprova del pagamento.

Il Comune si riserva di valutare in ogni momento sia la polizza che la compagnia assicurativa.

Resta inteso che:

- l'efficacia parziale della polizza assicurativa è da intendersi, ai sensi del 1455 del C.C., quale grave inadempimento degli obblighi contrattuali;
- la mancanza assoluta della polizza assicurativa è considerata dalle parti clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del C.C..

Il Comune potrà, a proprio insindacabile giudizio, ed al solo fine di rendere operative le coperture assicurative in parola, adempiere alle obbligazioni che spettano all'Impresa con diritto di rivalsa mediante escussione della cauzione; è fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti conseguentemente agli inadempimenti in argomento.

La stipulazione della polizza sopraccitata non solleva in ogni caso l'Impresa da ulteriori e maggiori responsabilità/danni che dovessero derivare dal servizio.

Art. IV/7 - CONTROLLI E VERIFICHE

Il Comune ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune e discrezionali verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Impresa, sia mediante controlli in loco, sia attraverso la documentazione in possesso dell'Impresa che non potrà rifiutarsi di esibire.

L'Impresa agevolerà qualunque ispezione, controllo e verifica da parte degli operatori del Comune restandosi disponibile a fornire tempestivamente dati ed informazioni richiesti o ritenuti utili ai fini della verifica in corso.

In particolare l'Impresa dovrà garantire al personale del Comando P.L. la possibilità di intervenire nella catena lavorativa dell'azienda relativamente ai dati di derivazione del comando stesso per operazioni di natura professionale, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, possono essere la correzione o modifica dei dati, le verifiche e i controlli sullo stato di ogni singolo procedimento l'eventuale archiviazione degli accertamenti per autotutela, etc. .

Art. IV/8 - PENALI IN CASO DI INADEMPIENZA

Al verificarsi delle fattispecie specificatamente previste dagli obblighi contrattuali del presente capitolato si applicheranno le relative penali.

Per il mancato rispetto di adempimenti non specificatamente sanzionati dal presente Capitolato, il Comune potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno di immagine provocato all'Amministrazione stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore: da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo Euro 500,00 per ogni inadempimento. In questa fattispecie rientrano, a mero titolo esemplificativo, gli interventi carenti di perizia.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto del Comune a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore maggior danno.

Sono previste le ulteriori penali:

- **MANCATO RIPRISTINO DEL SERVIZIO OLTRE LE 24 ORE DALLA CHIAMATA/SEGNALAZIONE:** per ogni giorno di ritardo dell'intervento, l'impresa dovrà versare una penale giornaliera pari alla media delle sanzioni accertate nei 7 giorni precedenti il fermo;
- **MANCATI INTERVENTI DI COLLAUDO E O TARATURA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO NEI TERMINI SOPRA ESPOSTI:** per ogni giorno di ritardo dell'intervento, l'impresa dovrà versare una penale giornaliera pari alla media delle sanzioni accertate nei 7 giorni precedenti il giorno in cui l'impresa dovrà effettuare il collaudo / taratura

Per il mancato rispetto di adempimenti non specificatamente sanzionati dal presente Capitolato, il Comune potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata, a sua

discrezione, da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo Euro 500,00 per ogni inadempimento. In questa fattispecie rientrano, a mero titolo esemplificativo, gli interventi carenti di perizia.

Art. IV/9 – RECESSO

a) RECESSO UNILATERALE DA PARTE DEL COMUNE

Vige l'articolo 109 del Codice.

b) RECESSO PER GIUSTA CAUSA

In caso di pubblico interesse, di mutamenti di carattere organizzativo e normativo interessanti il Comune che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, lo stesso Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 C.C..

c) CLAUSOLA CONSIP

Come disposto dall'art 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 il Comune si riserva il diritto di recesso qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.P.A. ai sensi dell'art. 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

d) FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Comune proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Art. IV/10 - RISOLUZIONE

a) PER INADEMPIMENTO

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto al verificarsi delle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 1453 (*Risolubilità del contratto per inadempimento*) e 1455 (*Importanza dell'inadempimento*) del C.C. ed in particolare in caso deficienze, negligenze e/o imperizia nell'esecuzione delle prestazioni, quando le conseguenze delle azioni/omissioni abbiano recato ingenti danni patrimoniali e/o di immagine al Comune, anche in una sola occasione e comunque a causa di ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi delle Codice Civile stesso.

Il Comune potrà in ogni caso intimare all'Impresa inadempiente di eseguire le prestazione dedotte dal presente capitolato, così come previsto dall'art. 1454 "*Diffida ad adempiere*" del C.C.; in caso di inosservanza della diffida il contratto sarà pertanto considerato risolto di diritto.

Sono considerate clausole risolutive espresse, ai sensi dall'art. 1456 del C.C., oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente capitolato, il verificarsi dei seguenti eventi:

- per non avere iniziato il servizio alla eventuale data fissata comunicata dal Comune;
- applicazione di TRE penalità;
- frode nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;

- cessazione dell'attività;
- incapacità nell'esecuzione del servizio tale da comprometterne la qualità, la regolarità e la continuità;
- danno d'immagine al Comune;

Si applica altresì ogni **altra** fattispecie (anche procedurale) espressamente prevista dalla normativa ed in particolare:

- dal **Codice Civile**,
- dalla normativa sui **contratti pubblici**, e nello specifico l' art. 108 comma 3 e seguenti.

L'inadempimento sarà comunicato dal Comune alla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per l'annotazione nel proprio Casellario Informativo.

b) RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA TOTALE

In ottemperanza all'art. 1463 del Codice Civile, vige la disposizione della risoluzione per impossibilità sopravvenuta **totale** allorché l'obbligazione a carico di una delle parti diventa impossibile per causa alla stessa non imputabile.

c) PER EVENTI E FATTI SPECIFICI PREVISTI DALLA NORMATIVA SUI CONTRATTI PUBBLICI

Si fa riferimento, in particolare, all'articolo 108, commi 1 e 2 del Codice, rubricato "Risoluzione".

d) ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA - IMPEGNO DELLE PARTI ALLA REVISIONE DEL CONTRATTO

Al verificarsi delle fattispecie previste dall'art. 1467 del Codice Civile e dunque nel caso di avvenimenti straordinari ed imprevedibili tali da rendere il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso per una delle parti, queste si impegnano a rivedere le clausole contrattuali allo scopo di ristabilire l'equilibrio delle reciproche prestazioni; in mancanza di accordo e/o anche per impossibilità giuridica del Comune, il contratto si intende risolto.

e) ULTERIORE CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'effettivo funzionamento della procedura proposta. Per i primi 6 (SEI) mesi il servizio si intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire al Comune una valutazione ampia e complessiva del rapporto.

Al termine del suddetto periodo, qualora l'aggiudicataria, nonostante ripetuti inviti, non abbia dato prova di affidabilità e serietà, il Comune potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di 15 (QUINDICI) giorni da comunicare alla Società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con incameramento della cauzione prestata a garanzia delle obbligazioni contrattuali.

Nell'eventualità di recesso alla Società spetterà il solo corrispettivo maturato nel corso dei 6 (SEI) mesi, con esclusione di ogni altro rimborso o indennizzo e senza pretesa alcuna da parte della Ditta.

Art. IV/11 - PROCEDIMENTO INERENTE SANZIONI E RISOLUZIONE

L'applicazione di penali e/o dell'istituto della risoluzione saranno preceduti da formale contestazione alla quale l'Impresa avrà la facoltà di presentare formali controdeduzioni entro il termine comunicato.

Nell'ipotesi in cui dette deduzioni non siano accolte ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato o l'Impresa non abbia adito le competenti autorità nei termini di legge previsti, il provvedimento è considerato definitivo. L'Impresa dovrà rimuovere comunque le cause delle inadempienze segnalate.

Pagamento degli addebiti.

L'Impresa è tenuta:

- al pagamento delle penali irrogate;

- alla refusione degli ulteriori ed eventuali maggiori danni causati;
- al risarcimento degli importi scaturenti dall'attività sostitutiva di cui all'articolo "Attività sostitutiva del Comune";
- al pagamento, in caso di risoluzione, di una sanzione corrispondente al valore residuo della cauzione definitiva ("importo pieno della cauzione" detratto dal valore di tutti gli addebiti).

La refusione degli importi avviene:

- rivalendosi su eventuali crediti vantati dall'Impresa derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali;
- incamerando la cauzione definitiva;
- mediante riscossione coattiva, nel caso in cui la cauzione definitiva non copra l'ammontare degli addebiti.

Resta altresì inteso che rimarranno in ogni caso impregiudicate eventuali azioni legali che si rendessero necessarie.

Dalla data di efficacia del recesso/risoluzione, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.

In caso di recesso/risoluzione del Comune, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.

Art. IV/12 – ATTIVITA' SOSTITUTIVA DEL COMUNE

Il Comune si riserva di eseguire o di far eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio qualora:

- l'Impresa persista nell'inadempimento, anche dopo le contestazioni;
- in caso di acclarata necessità ed urgenza conseguenti ad inadempienze dell'Impresa, dopo che la stessa non vi abbia provveduto prontamente secondo le disposizioni impartite.

In tali casi, oltre all'applicazione delle penali, all'Impresa verranno addebitate integralmente le spese sostenute maggiorate del 15% per oneri di amministrazione.

Art. IV/13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'appaltatore opererà nel totale rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy (D.lgs. 196/2003).

A tal fine dovrà essere posta particolare cura relativamente alla documentazione riservata.

L'Ente appaltante s'impegna a mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dal fornitore nello svolgimento del rapporto contrattuale.

L'Amministrazione provvederà a nominare la ditta aggiudicataria responsabile del trattamento dei dati personali (ordinari, sensibili e giudiziari) a mezzo proprio provvedimento, che la ditta sottoscriverà per accettazione.

Art. IV/14 – PREVENZIONI DA INTERFERENZE ILLECITE

In ottemperanza delle "Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa" sottoscritte tra l'ANAC e il Ministero dell'Interno del 15/07/2014 sono inseriti nel presente capitolato le seguenti disposizioni.

"Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di Impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”.

“La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'Impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”

Nei casi di cui sopra, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed Impresa aggiudicataria, alle condizioni del decreto legge 90 del 24/06/2014.

bene o servizio superiore agli importi stabiliti nella delibera sopra richiamata.

Art. IV/15 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Comune e l'Impresa durante l'esecuzione del contratto si possono, previo accordo delle parti, applicare gli istituti della transazione e dell'accordo bonario previsti dal Codice, subordinatamente all'ossequioso ottemperamento di quanto ivi previsto; in alternativa tali controversie sono devolute al giudice competente stabilito a seconda di quanto stabilito dal Codice.

Le parti sono a conoscenza che è devoluta al Giudice ordinario anche la questione in merito alla risoluzione del presente rapporto qualora l'esecuzione sia avviata prima della stipula formale del contratto (TAR Campania sez. I 11/4/2016 n. 1772 - n. 05941/2014 REG.RIC) e (Cass. Sez. un., 14 giugno 2006 n.13690; Id., n.9100/2005; Id., n. 9391/2005).

Art. IV/16 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto e disposto dal presente capitolato, dall'offerta dell'Impresa e dal contratto, si applicano le disposizioni di legge pro tempore vigenti in materia, ed in particolare le norme del Codice Civile e quelle applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione.